

Le regole valgono per tutti

A PIÙ DI QUINDICI ANNI DALL'ENTRATA SUL MERCATO DELLE NEW SLOT, IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO È OGGI PIÙ CHIARO, SIA PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI CONTABILI CHE LA FISCALITÀ. UN INVITO A OPERATORI E UFFICI TRIBUTARI A NON COMMITTERE PIÙ GLI ERRORI DEL PASSATO.

Il settore della raccolta di giochi pubblici per tanti anni è stato contraddistinto dalla più totale assenza di chiarimenti normativi ed indicazioni per gli operatori da parte dell'Amministrazione (unica circolare di riferimento in materia di Iva è stata la n. 21/e del 2005). Ad oggi il quadro normativo è sicuramente più chiaro, grazie in particolare alla nota circolare del 2014 "Sale giochi e biliardi", principale punto di riferimento per operatori, consulenti ed uffici tributari, pubblicata a seguito di un prolungato e fruttuoso confronto tra i funzionari della Direzione centrale dell'Agenzia e il tavolo tecnico dell'associazione As.Tro. Purtroppo però il contenzioso è ancora molto diffuso, con innumerevoli atti ancora pendenti riferiti in particolare alle annualità ante 2014, nei quali regnava, come detto, ancora grande confusione in materia contabile e fiscale e tale contenzioso va a scaricarsi su centinaia di operatori già fortemente colpiti dalle modifiche normative e regolamentari in atto da anni nel settore. Purtroppo, in quegli anni, anche i rendiconti dei concessionari (unico documento cardine sancito dalla circolare per la rilevazione dei proventi della filiera di raccolta) risultavano in molti casi lacunosi o parzialmente errati, comprensivi di imponibili forfettari rilevanti e senza esatta indicazione delle quote riferite a gestori ed esercenti. E



tali dati sono stati presi a base degli avvisi di accertamento (con motivazioni spesso inesistenti o molto parziali, tali da ledere fortemente il diritto alla difesa da parte dei contribuenti e richiedere la decadenza dell'atto impositivo per palese vizio di forma). Allo stesso modo molti operatori hanno continuato per anni a rilevare per cassa le effettive quote raccolte (spesso al netto di perdite, ammanchi, premi effettivi corrisposti agli esercenti etc) e tali situazioni contrapposte hanno dando origine a forti scostamenti fra i dati forniti dai concessionari all'Agenzia e quelli dichiarati dagli operatori.

Purtroppo questo enorme contenzioso rischia di protrarsi ancora per molti anni ove non intervengano (escludendo i casi di palese evasione) meccanismi conciliativi nell'interesse di entrambe le parti. Richiamo in questo caso l'appello che fu formulato in sede di presentazione della circolare dal funzionario della Direzione centrale, agli operatori e agli Uffici territoriali dell'Agenzia, ad oggi ancora attuale, volto a definire per quanto possibile

gli atti riferiti alle annualità antecedenti l'uscita della circolare, secondo il principio della buona fede, e la reale consistenza dei proventi conseguiti al di là della correttezza o meno dei principi adottati dagli operatori nella contabilizzazione dei proventi. Se dunque i contribuenti possono invocare, per gli avvisi riferiti ad annualità antecedenti il 2014, il palese stato di incertezza normativa tale da giustificare anche la non debenza delle eventuali sanzioni (come previsto dallo Statuto del Contribuente), sicuramente per gli anni successivi non sono più ammessi errori e questo deve valere per tutti i destinatari della circolare: concessionari, terzi raccoglitori ed Uffici preposti al controllo. Ripercorreremo quindi nei prossimi articoli le regole base da adottarsi sia in materia di Iva che di imposte dirette, per uniformare per quanto possibile l'adozione dei più corretti criteri contabili e fiscali, con il consiglio, in caso di errori evidenti, di "correggere" i dichiarativi degli anni ancora aperti al fine di evitare probabili lunghi e dispendiosi contenziosi.

L'AUTORE

Francesco Scardovi
Studio Associato
Scardovi e Giordani

